

## Regolamento sui contributi

⊕ Approvato con deliberazione del C.C. n. 135 del 12 Aprile 1991

### 1. *Ambito di applicazione.*

La presente normativa disciplina criteri e modalità della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Sono escluse dalla presente regolamentazione

- a) i contributi ad enti pubblici o a società cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione, conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione;
- b) i vantaggi economici la cui esistenza ed i criteri del cui ammontare sono determinati dalla legge.

Le norme contenute nel presente regolamento trovano applicazione in carenza o ad integrazione di normative di settore aventi natura regolamentare; in caso di contrasto tra le norme del presente regolamento e norme di altri regolamenti preesistenti, sentita la competente commissione, deciderà il consiglio comunale.

La concessione di vantaggi economici di competenza delle circoscrizioni avviene a favore degli stessi soggetti e per le stesse finalità previsti per quelli concessi dal comune.

### 2. *Tipi di contributi.*

I vantaggi economici che il Comune può concedere sono i seguenti

- a) patrocinio
- b) uso gratuito occasionale di strutture immobiliari, mobiliari, o apprestamento di strutture occasionali
- c) contributi in denaro o sotto forma di ausili materiali
- d) agevolazioni
- e) sussidi
- f) sovvenzioni

Il patrocinio è l'espressione del sostegno concesso dal Comune ad iniziative pubbliche o private.

Il contributo rappresenta la partecipazione del Comune alle spese necessarie, per lo svolgimento di attività aventi carattere non commerciale.

Le agevolazioni consistono in facilitazioni per l'uso di servizi pubblici, gestiti dal Comune o da altri soggetti, offerte mediante la riduzione del corrispettivo dovuto.

I sussidi sono attribuzioni di vantaggi economici a soggetti determinati, per finalità socio-assistenziali.

Le sovvenzioni consistono nell'assunzione totale o parziale, da parte del Comune, degli oneri legati allo svolgimento di particolari attività, anche di carattere commerciale.

### 3. *Patrocinio.*

Il patrocinio è l'espressione del sostegno concesso dal Comune ad iniziative pubbliche o private, per l'apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico, economico della comunità locale.

Può essere concesso a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica.

Quando l'iniziativa consista in una attività istituzionale del Comune, il patrocinio - ai fini dell'applicazione dell'imposta di pubblicità - comporta il rispetto dei criteri e della elencazione precisati nell'art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639.

La concessione del patrocinio può accompagnarsi alla concessione di vantaggi economici di altro tipo, quali quelli di cui agli artt. 6, 7 e 8 del presente regolamento, nei casi ed alle condizioni dagli stessi previsti.

La concessione del patrocinio compete alla giunta comunale.

Per le iniziative territorialmente limitate ad una singola circoscrizione, il patrocinio può peraltro essere concesso anche dal rispettivo Consiglio di circoscrizione, secondo le norme contenute nel presente regolamento.

#### 4. *Istanza e provvedimento.*

I soggetti che intendano ottenere il patrocinio debbono presentare, almeno 45 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, una istanza corredata dei seguenti documenti:

- i) programma operativo ed economico-finanziario dell'iniziativa, con l'indicazione dei tempi e dei luoghi di realizzazione;
- ii) se il richiedente è un soggetto collettivo non avente fini di lucro, estratto dell'atto costitutivo o dello statuto da cui risulti l'indicazione dei fini perseguiti;
- iii) relazione, se del caso, dell'attività svolta nell'anno precedente.

L'ufficio dovrà concludere l'istruttoria entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, se completa; qualora la domanda dovesse risultare incompleta, l'ufficio, al più tardi entro 10 giorni dalla presentazione della domanda dovrà richiederne l'integrazione; il termine verrà interrotto dall'invio della richiesta di integrazione, e riprenderà a decorrere dalla ricezione della documentazione mancante.

La giunta dovrà deliberare la concessione o il rifiuto del patrocinio entro 35 giorni dalla data di presentazione della domanda, salva la disciplina della interruzione del termine stabilita dal comma precedente.

#### 5. *Manifesti ed inviti.*

La concessione del patrocinio potrà o meno accompagnarsi all'assunzione delle spese relative alla stampa dei soli manifesti pubblicitari ed agli inviti dell'iniziativa, oltre, eventualmente, alla spedizione degli stessi, quando i soggetti richiedenti non abbiano fini di lucro e l'iniziativa abbia carattere non commerciale e sia di interesse sociale, culturale, artistico, ricreativo, sportivo per la comunità locale.

L'iniziativa non è da ritenersi a carattere commerciale quando venga fatto corrispondere un prezzo per la partecipazione all'iniziativa, qualora il prezzo risulti finalizzato alla parziale o totale copertura delle spese sostenute.

#### 6. *Uso di strutture.*

Il Comune potrà concedere a soggetti non aventi scopo di lucro, per iniziative aventi finalità non commerciali, l'uso gratuito di strutture immobiliari o mobiliari, sia che tali strutture vengano ordinariamente concesse gratuitamente oppure a pagamento, o l'apprestamento di strutture occasionali. Tale concessione non potrà comportare l'utilizzo di personale comunale, salvo che per la custodia dei locali e delle attrezzature.

La competenza ad emanare l'atto di concessione è del dirigente del servizio, sulla base dei criteri e della programmazione fissati dalla giunta.

Le circoscrizioni concedono agli stessi soggetti e per le stesse iniziative di cui al comma 1 le strutture mobiliari o immobiliari di cui hanno la disponibilità secondo le proprie regolamentazioni.

Per quanto concerne l'istanza ed i termini del procedimento, trova applicazione quanto previsto dall'art. 4, comma 2.

### *7. Contributi.*

Il Comune può concedere a persone fisiche o giuridiche, dotate o meno di personalità, purché non aventi fini di lucro, contributi finalizzati allo svolgimento di iniziative, a carattere non commerciale, di interesse sociale, culturale, artistico, ricreativo, sportivo per la comunità locale.

Il contributo potrà consistere in una somma di denaro oppure in ausili materiali, quali, ad esempio, coppe, targhe, medaglie.

Entro il 15 dicembre di ogni anno dovrà essere pubblicato il bando per l'assegnazione dei contributi per l'anno successivo. Il bando, deliberato dal Consiglio Comunale, dovrà contenere la determinazione dei fondi destinati a ciascun tipo di contributi, nonché i criteri per l'assegnazione degli stessi.

L'istanza per il conseguimento di contributi in denaro dovrà essere corredata dai documenti di cui all'art. 4, comma 1, oltre a quant'altro eventualmente previsto dal bando; essa dovrà essere presentata dai soggetti interessati entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

L'ufficio competente dovrà completare l'istruttoria entro il 31 marzo; la Giunta, esaminate le domande presentate, delibererà la concessione dei contributi entro il 15 del mese di aprile, nel rispetto dei criteri stabiliti dal bando. A discrezione della giunta, saranno utilizzati tutti i fondi indicati nel bando oppure soltanto una parte degli stessi, riservando le residue disponibilità alle richieste di contributi straordinari di cui all'articolo 9.

Le circoscrizioni pubblicano, nei termini di cui al comma 3, il bando per la concessione dei contributi di loro competenza, approvato dal consiglio circoscrizionale e avente i contenuti sopra descritti. Le domande debbono essere presentate nei termini di cui al comma 4; il consiglio circoscrizionale delibererà l'assegnazione dei contributi nei termini di cui al comma 5.

### *8. Modalità dell'erogazione del contributo.*

Il contributo in denaro potrà essere erogato:

- a) per intero prima dello svolgimento dell'iniziativa;
- b) per il 50% prima dell'iniziativa e per il 50% a rendicontazione avvenuta;
- c) successivamente, a rendicontazione avvenuta.

Il responsabile dell'unità organizzativa interessata dovrà indicare, nel parere espresso ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, quale sia, nel caso di specie, la modalità di erogazione più opportuna, indicandone i motivi.

Delle spese sostenute per lo svolgimento dell'iniziativa dovrà comunque essere presentato apposito rendiconto, pena la revoca della concessione del contributo ed il recupero coattivo ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Qualora il contributo superi i 5 milioni di lire, i rapporti tra concedente e concessionario dovranno essere regolati con apposita convenzione contenente i diritti e gli obblighi reciproci delle parti.

### *9. Contributi straordinari*

Qualora, per comprovati motivi, l'istanza per la concessione del contributo non abbia potuto essere presentata dai soggetti e per le iniziative di cui all'art. 7 nel termine indicato nell'articolo precedente, essa potrà essere inoltrata in ogni momento dell'anno.

La competenza a decidere sulle richieste straordinarie di contributi è della giunta. L'istruttoria dovrà concludersi entro 20 giorni dalla presentazione della domanda; la giunta dovrà deliberare la proposta entro 35 giorni dalla stessa data.

Qualora la giunta non abbia deliberato decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, la stessa dovrà intendersi respinta, con le formalità previste dall'art. 2, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

### *10. Agevolazioni.*

Salve le disposizioni contenute nelle leggi statali in materia di finanza locale, il Comune può concedere a determinate categorie di soggetti, per i fini di cui all'art. 3, comma 2, della

Costituzione, agevolazioni sui prezzi dei servizi offerti dallo stesso, direttamente o nelle altre forme previste dalla legge e dallo statuto, purché il beneficio venga istituito con atto consiliare e la categoria risulti chiaramente individuata.

Il Comune può altresì, per gli stessi fini, alle stesse condizioni e con le stesse modalità, assumere a proprio carico totale o parziale l'onere del pagamento di prezzi di servizi pubblici forniti da altri soggetti.

L'amministrazione dovrà dare una adeguata forma di pubblicità alle iniziative predette ed al criteri cui le stesse sono ispirate.

Con atto consiliare possono essere istituiti servizi pubblici rivolti soltanto a determinate categorie di soggetti socialmente svantaggiati.

#### 11. *Sussidi.*

Sussidi in denaro o in natura a persone fisiche bisognose potranno essere concessi nei soli casi previsti da norme legislative o regolamentari.

Nel caso di revoca o di non rinnovo, delle deleghe all'A.S.L. delle funzioni comunali in materia di assistenza sociale, attualmente delegate alla stessa, la concessione di sussidi di questo tipo dovrà essere espressamente regolamentata; nella fase transitoria saranno applicate le norme regolamentari in vigore per la A.S.L.

#### 12. *Sovvenzioni.*

Per scopi legati alla soluzione di particolari problemi relativi allo sviluppo sociale, culturale, economico, turistico, sportivo, commerciale di determinate aree o di tutto il territorio comunale, il Comune potrà concedere a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, dotate o meno di personalità, aventi o meno scopo di lucro, sovvenzioni legate allo svolgimento di particolari attività. Il Consiglio comunale dovrà, con proprio atto deliberativo generale, istituire la sovvenzione, determinando il tipo di attività per cui la sovvenzione stessa può essere concessa, l'entità della stessa, le caratteristiche dei soggetti beneficiari, il procedimento di concessione.

Le fasi del procedimento di concessione dovranno comunque essere le seguenti:

- a) approvazione e pubblicazione del bando di concorso;
- b) presentazione della domanda di contributo, alla quale dovrà essere allegato il programma di attività contenente il preventivo delle spese previste;
- c) provvedimento di adesione di massima;
- d) presentazione del rendiconto dell'attività svolta e consuntivo delle spese sostenute, debitamente documentato;
- e) erogazione della sovvenzione.

#### 13. *Vantaggi economici e spese di rappresentanza*

Nell'ambito delle proprie spese di rappresentanza, il Comune potrà concedere a soggetti determinati, rappresentativi dell'ente od organizzazione cui appartengono, per incontri e manifestazioni ufficiali, l'uso di strutture o forme di ospitalità o altri vantaggi economici, a condizione che tali spese rispondano all'obiettivo esigenza del Comune di manifestarsi ed intrattenere rapporti all'esterno, in relazione ai propri fini istituzionali e che comunque rientrino nei limiti di ammissibilità definiti dalla legge per le spese di rappresentanza.

I provvedimenti di assunzione di spesa, di competenza della giunta dovranno essere adeguatamente motivati, in relazione alle circostanze ed ai motivi che hanno indotto a sostenere le spese.

La giunta presenterà semestralmente al consiglio il rendiconto di tutte le spese sostenute per motivi di rappresentanza.

Tale rendiconto dovrà altresì essere affisso all'albo pretorio del comune ed essere accessibile a chiunque ne faccia richiesta.

#### 14. *Norma transitoria.*

Per l'anno 1991 il bando per la concessione dei contributi di cui all'art. 7 dovrà essere pubblicato entro trenta giorni dalla data di esecutività del presente regolamento; le domande dovranno essere presentate nei trenta giorni successivi; la concessione dei contributi avverrà entro gli ulteriori settantacinque giorni.

Entro un mese dall'approvazione del presente regolamento verrà esposto all'albo pretorio l'elenco dei responsabili dei procedimenti di concessione dei contributi e altri vantaggi economici disciplinati dalle norme che precedono.